



Proposta N. 17

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 6 EDILIZIA PRIVATA, SUAP, PATRIMONIO COMUNALE
Registro Generale nr.370 del 30/04/2024

Oggetto:

Autorizzazione Unica Ambientale. Fratelli Santucci s.r.l.

Il sottoscritto Zinna Leonardo responsabile ad interim del Servizio n. 6 “Edilizia privata, S.U.A.P. e Patrimonio comunale” in virtù del Decreto del Sindaco n. 9 del 23.04.2024 con attribuzione di funzioni dirigenziali, il quale dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 107 del TUEL;
- lo Statuto del Comune, con particolare riferimento all’art. 39;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi (art. 21 e art. 22);
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di ambiente gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012 n. 35”;
- il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113”;
- la L.R. n. 22/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 31.05.2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 46/R del 8.09.2008 “Regolamento regionale di attuazione della L.R.31.05.2006 n. 20;
- la delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del Piano di Tutela delle acque”;
- la L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

Vista l’istanza presentata in data 15.11.2023 prot. n. 22494 con la quale la Fratelli Santucci s.r.l.

P.IVA 00123490492 con sede legale e operativa in Via Statale Arnaccio n. 73 a Stagno, richiede la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 26.01.2015 relativamente all’attività di officina meccanica al fine di includere nella medesima anche l’autorizzazione allo scarico sia delle acque reflue domestiche

provenienti dalle due residenze dei titolari sia delle acque reflue assimilabili a domestiche provenienti dai servizi igienici dell'officina;

Dato atto che l'impresa richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti motivi:

- modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche/industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fuori pubblica fognatura (acque superficiali);
- nuova comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'Atto Dirigenziale n. 8191 del 15.04.2024, comprensivo dell' Allegato A (facente parte integrante del presente atto) con il quale la Regione Toscana, autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, dispone di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per :

- modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche/industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fuori pubblica fognatura (acque superficiali);
- nuova comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Ritenuto per quanto riportato in premessa di procedere alla redazione del provvedimento conclusivo;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto attraverso la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto, che il presente provvedimento e gli atti allegati saranno pubblicati all'albo on line dell'Ente, nonché sul sito web istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" al link provvedimenti, voce provvedimenti dei dirigenti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013;

Ritenuto di dover rilasciare l'autorizzazione in oggetto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia;

DECRETA

di adottare ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 26.01.2015 rilasciata a Fratelli Santucci s.r.l., con sede legale e operativa in Via Statale Arnaccio n. 73 Stagno, per:

- modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche/industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fuori pubblica fognatura (acque superficiali);
- nuova comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Il titolare dell'Autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A dell'Atto del Dirigente della Regione Toscana N. 8191 del 15.04.2024, facente parte integrante del presente atto.

Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto che il gestore intenderà effettuare dovranno essere comunicate secondo le modalità indicate dall'art. 6 DPR 59/2013.

Il presente atto di aggiornamento mantiene i termini di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 26.01.2015 ovvero quindici anni dalla data di rilascio, confermando le prescrizioni già in esso contenute.

Del presente atto è redatto unico originale firmato dal Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia e SUAP, conservato agli atti di questa Amministrazione (SUAP) ed inviato al Sig. Santucci Carlo, referente A.U.A., nonché agli Enti coinvolti nel procedimento.

I N F O R M A

Ai sensi dell' art. 3 comma 4 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), con notifica a questa amministrazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. N° 104/2010 (vigente Codice del Processo Amministrativo), oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n° 1199/71) entro 120 giorni dallo stesso termine di cui sopra.

A V V E R T E

- che la validità della presente Licenza è subordinata al mantenimento delle attuali strutture, ogni modifica muraria e di impiantistica comporta l'automatica ed immediata decadenza della presente autorizzazione;

- che la mancata osservanza, anche di una sola, delle suddette prescrizioni con carattere essenziale e vincolante, comporterà l' automatica ed immediata decadenza della presente autorizzazione, salvo diversi e/o ulteriori provvedimenti;

- che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato e da professionisti asseveranti e che nel caso di verifica e di controllo da parte delle competenti amministrazioni, sia constatata la falsità e/o la non perfetta veridicità di quanto dichiarato, si incorrerà nell'ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n° 445/2000, con le conseguenze di legge che prevedono l'automatica ed immediata decadenza della validità e dell'efficacia della presente autorizzazione oltre alla segnalazione del fatto alle competenti autorità per i provvedimenti di competenza;

- che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il luogo, l'attività ed i tempi indicati ed è revocabile per abuso del titolare, ragioni di ordine o sicurezza pubblica, inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 9 del vigente T.U.L.P.S. e potrà essere sospesa o annullata su motivata richiesta del Prefetto di Livorno;

- che dovranno essere osservate tutte le prescrizioni del presente atto;

- che la presente autorizzazione fa salvi, rispettati e riservati eventuali diritti di terzi;

- che la presente autorizzazione può essere oggetto di revoca e/o annullamento nei casi previsti dalla legge.

- che la presente autorizzazione sarà registrata nell'apposito registro del servizio e sarà oggetto di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Responsabile dell'Area

Leonardo Zinna

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 03/05/2024 al 18/05/2024.

Collesalveti, 03/05/2024

L'incaricato
GIOVANNETTI CINZIA